

- (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia ("beneficiario"), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) ("misura di assistenza").
2. L'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire alla politica dell'Unione nei confronti della Georgia sostenendo le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza e la resilienza nazionali sostenendo il potenziamento delle capacità delle unità mediche militari, delle unità del genio e delle unità logistiche delle forze terrestri georgiane, e così di meglio proteggere i civili e rafforzare la capacità della Georgia di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l'uso letale della forza, forniture e servizi alle unità delle forze di difesa georgiane di cui a tale paragrafo:
 - a) attrezzature mediche per strutture di trattamento medico di ruolo 2;
 - b) attrezzature del genio per squadre e plotoni del genio;
 - c) automezzi terrestri di tipo civile (furgoni pick-up).
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è al massimo di 12 750 000 EUR. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 11 475 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

